



Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione europea - Fondo sociale europeo plus, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento.

ATTO DI ADESIONE

relativo all'“Avviso per la presentazione di proposte progettuali a contenuto formativo per la concessione di contributi alle imprese per interventi di formazione continua”

a valere sul Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento (cofinanziato dall'UE – FSE+, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento) sulla Priorità 2 – Istruzione e formazione; obiettivo specifico g) “*Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale*”; azione esemplificativa g.3) “*Interventi volti alla promozione e diffusione delle competenze imprenditoriali e manageriali, nonché volti al rafforzamento delle competenze dei lavoratori, compresi i datori di lavoro e gli imprenditori individuali, in un'ottica di superamento del gap di genere e del technology gap nonché di gestione dell'invecchiamento, anche attraverso interventi di formazione, mobilità da attuare attraverso la sperimentazione di modalità didattiche e/o di finanziamento innovative*”.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
 in qualità di Legale rappresentante del Soggetto proponente, denominato

 con sede in via _____ comune di _____
 cod.fisc./partita iva _____
 proponente la proposta progettuale a contenuto formativo denominata _____
 _____ (codice progetto _____)

DICHIARA

- di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:
 - nella legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 sull'attività amministrativa;
 - nella legge provinciale sul lavoro di data 16 giugno 1983, n. 19 recante “Organizzazione degli interventi di politica del lavoro”;
 - nel Documento degli Interventi di Politica del Lavoro, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 75 di data 24 gennaio 2020, come successivamente integrato e modificato con deliberazioni n. 2039 di data 26 novembre 2021, n. 2476 di data 22 dicembre 2022, n. 58 del 20 gennaio 2023 e n. 23 del 19 gennaio 2024 e in particolare l'intervento che prevede il “Contributo per progetti di formazione aziendale”;
 - nella legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia

nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" in particolare gli art. 18 – 20;

- nel Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- nel Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE+);
- alla Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4);
- nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- nell'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- nel Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, approvato con decisione di esecuzione dalla Commissione europea C(2022) 5852 dell'8 agosto 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1810 di data 7 ottobre 2022;
- nel "Regolamento di esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015) per l'attuazione del programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) e del programma Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021 - 2027", approvato con Decreto del Presidente n. 13-89/Leg. di data 30 giugno 2023 (c.d. "Regolamento FSE+ e FESR");
- nel documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027" approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto del PR FSE+ e del PR FESR della Provincia autonoma di Trento - periodo di programmazione 2021-2027 nella seduta del 22 novembre 2022 e adottato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2357 del 16 dicembre 2022 e s.m.;
- nei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma FSE+ 2021-2027", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2006 del 20 ottobre 2023 (Criteri di attuazione FSE+);
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1119 di data 23 giugno 2023 e s.m., avente ad oggetto l'approvazione delle "Descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione relativamente ai Programmi Fondo sociale europeo plus (PR FSE+) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PR FESR) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento";
- nell'Avviso per la presentazione di proposte progettuali a contenuto formativo per la concessione di contributi alle imprese per interventi di formazione continua;
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2368 di data 21 dicembre 2023 avente oggetto "Approvazione dei Criteri generali e griglia di valutazione delle proposte progettuali a contenuto formativo finanziate nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento";

- nel Regolamento UE scelto per la concessione del contributo, indicato nella domanda di finanziamento, tra i seguenti:
 - nel Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - nel Regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - nel Regolamento (UE) della Commissione n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" che è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicherà fino al 31 dicembre 2030;
 - nel Regolamento (UE) della Commissione n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- di accettare, preliminarmente all'eventuale inserimento nelle graduatorie degli interventi formativi e conseguente finanziamento delle attività da parte della Provincia autonoma di Trento, le seguenti disposizioni.

DISPOSIZIONE N. 1

Le attività progettuali finanziate devono essere realizzate trasmettendo le informazioni necessarie alla Struttura provinciale competente nell'attuazione, e cioè il Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese, di seguito detta "Provincia".

Nella gestione delle medesime attività il Soggetto attuatore si impegna a:

- rispettare le disposizioni e i vincoli alla delega di quote di attività, secondo quanto disposto nella Sezione A dei "Criteri di attuazione FSE+";
- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività formative sotto il profilo didattico-organizzativo e amministrativo, anche sotto forma di visite di monitoraggio qualitativo durante lo svolgimento delle attività;
- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività progettuali;
- conservare presso la propria sede formativa o la sede legale la documentazione amministrativa – contabile e quella comprovante l'attività realizzata di cui al paragrafo 2.7.3 dei Criteri di attuazione FSE+, per 15 anni dalla data di ricezione della rendicontazione finale da parte della Provincia e a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'amministrazione provinciale e degli altri organismi dell'Unione europea o nazionali preposti in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche presso la sede degli stessi;
- utilizzare per la registrazione delle presenze dei partecipanti lo strumento del Registro Elettronico qualora fornito dall'Amministrazione provinciale e/o i registri cartacei forniti dall'Amministrazione provinciale come indicato nell'Avviso;
- in caso di svolgimento di attività in FAD, utilizzare una piattaforma conforme a quanto previsto al paragrafo 2.2.1 dei Criteri di attuazione FSE+, pena il non riconoscimento delle ore svolte;
- rispettare le condizioni e i termini relativi al regime di aiuto di stato individuato e a fornire tutte le informazioni necessarie al fine del rispetto degli obblighi in capo all'Amministrazione concedente il contributo.

DISPOSIZIONE N. 2

Le azioni finanziate devono essere attuate:

- nel rispetto di quanto definito nella proposta progettuale approvata dalla Provincia e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico definito nell'Avviso e secondo le modalità di applicazione delle tabelle standard per costi unitari definite nei "Criteri di attuazione FSE+" e per la voce "Spese per l'attività di sostegno all'utenza per garantire l'accessibilità agli interventi" nel rispetto di quanto disposto nei Criteri di attuazione FSE+ al paragrafo 2.7.2;

Il Soggetto attuatore è tenuto inoltre a:

- garantire la presenza di polizze assicurative RCT, RCO e Infortuni nonché assicurazione INAIL così come previste per l'attività ordinaria dell'impresa. Per l'assicurazione INAIL il Soggetto attuatore dovrà accertare che l'assicurazione copra le fasi di formazione anche effettuate fuori dalla sede ordinaria di lavoro. Gli estremi delle posizioni assicurative dovranno essere inseriti nel sistema informativo prima dell'avvio delle attività. Le polizze assicurative devono garantire l'effettiva copertura delle fasi di formazione anche nei casi di lavoratori sospesi;
- mettere a disposizione dell'utenza coinvolta nel progetto le attrezzature e i mezzi indicati nella descrizione progettuale approvata dall'Amministrazione provinciale, nonché fornire all'utenza il materiale didattico e di cancelleria previsto nella medesima proposta progettuale;
- garantire durante tutte le fasi dell'attuazione del progetto il rispetto del principio di accessibilità delle persone con disabilità in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e la loro piena ed effettiva partecipazione all'intervento, nonché il rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

DISPOSIZIONE N. 3

Gli interventi finanziati devono essere conclusi dal Soggetto attuatore entro i termini previsti dall'Avviso.

La rendicontazione delle attività deve essere effettuata secondo le modalità descritte nell'Avviso e nella Sezione A dei "Criteri di attuazione FSE+".

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti dall'art. 35 del "Regolamento" e al paragrafo 2.7.3 della Sezione A dei "Criteri di attuazione FSE+".

Il Soggetto attuatore si impegna ad accettare il monitoraggio qualitativo e il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, secondo le procedure di controllo definite dall'Amministrazione e, in particolare, a consentire l'accesso ai propri locali al personale incaricato del monitoraggio qualitativo, delle verifiche, comprese le verifiche di gestione e a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

Il Soggetto attuatore beneficiario del contributo è tenuto a consentire lo svolgimento delle verifiche che gli organi di controllo dell'Unione europea, nazionali e provinciali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività ed anche ad attività concluse.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Soggetto attuatore ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini dei controlli; quest'ultimo è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione stessa.

In presenza di irregolarità sono applicate le regole e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento europea, nazionale o provinciale, nonché dall'Avviso e dai Criteri di attuazione FSE+.

Gli obblighi del Soggetto attuatore sono precisati nelle presenti Disposizioni e nei Criteri di attuazione FSE+.

I controlli inerenti alle eventuali attività svolte in FAD sincrona da parte del personale incaricato potranno avere luogo presso la postazione del docente (sede operativa del docente) e/o accedendo direttamente alla piattaforma telematica in uso per la lezione nel corso della stessa.

DISPOSIZIONE N. 4

Il Soggetto attuatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali degli iscritti agli interventi finanziati, ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e si impegna al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa dell'Unione europea, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, del Regolamento citato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà:

- a) trattare i dati personali comuni nonché quelli appartenenti a particolari categorie di dati delle persone fisiche iscritte ai percorsi formativi, forniti con la domanda di iscrizione e rinvenibili anche nel sistema informatico di gestione FSE+, ai quali viene autorizzato l'accesso per i soli dati relativi ai partecipanti ai propri interventi, soltanto su istruzione documentata del Titolare, per le finalità di implementazione, gestione, e rendicontazione dei corsi, monitoraggio e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, solamente le operazioni di registrazione, estrazione, consultazione e uso di tali dati;
- b) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati;
- c) informare preventivamente il Titolare riguardo a obblighi giuridici che imponessero al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nel rispetto del Capo VI del Regolamento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- d) garantire il rispetto dei principi dell'UE in ambito di protezione dei dati personali in ogni fase e per ogni operazione del trattamento e, in particolare, quelli di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento, nonché il rispetto della Privacy Policy del Titolare approvata con deliberazione della Giunta provinciale 54/2019 e s.m.;
- e) garantire che le persone che trattano dati personali siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza che perduri anche oltre il termine di conclusione delle attività;
- f) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento 679/2016, dirette a garantire la sicurezza dei dati personali. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile dovrà altresì garantire l'adozione di misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quelle minime di cui alla circolare AGID n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m. e i.;
- g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente disposizione o che derivano dal Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo DPO o da altro soggetto a ciò deputato;
- i) comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni violazione dei dati personali (data breach) che potrebbe riguardare dati personali che tratta per conto del Titolare e cooperare con il Titolare per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento. Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, il Responsabile dovrà fornire tutte le informazioni disponibili relative alla natura della violazione (compresi il numero approssimativo di interessati e di relative registrazioni); alle probabili conseguenze della violazione; alle misure adottate o di cui si propone l'adozione;
- j) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, procedere alla nomina del Data Privacy Officer (DPO), la cui posizione ed i cui compiti sono stabiliti dagli articoli 38 e 39;

- k) procedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratori di Sistema, conservandone l'elenco e adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici e conservare i relativi access log per almeno 6 mesi, nel rispetto del Provvedimento del Garante del 27/11/08;
- l) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento mettendolo tempestivamente a disposizione su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo;
- m) garantire la segregazione (fisica e logica) o la separazione dei dati personali a titolarità provinciale rispetto a quelli di cui il responsabile è Titolare o Responsabile per altri soggetti ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione o perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;
- n) cancellare o restituire tutti i dati personali, su scelta del Titolare del trattamento, nei limiti temporali fissati dalla disposizione n. 1 relativamente alla rendicontazione degli interventi e cancellare le copie esistenti dei dati personali in oggetto, salvo che il diritto dell'Unione europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati, esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili, fatti salvi eventuali interventi dell'Autorità giudiziaria;
- o) ricorrere ad altro Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 28, solamente previa autorizzazione scritta del Titolare.

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento della sottoscrizione delle Disposizioni, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Inoltre, in caso di utilizzo di piattaforme informatiche per la FAD che non erogino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e discenti, con particolare attenzione ai termini di conservazione di tali dati. I Soggetti attuatori devono pertanto assicurare che il trattamento dei dati dei partecipanti svolti dalle piattaforme sia limitato a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della formazione online, senza l'effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore di servizi. Essi dovranno inoltre fornire ai partecipanti le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla Protezione dei Dati relativamente alle caratteristiche della piattaforma selezionata.

In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

DISPOSIZIONE N. 5

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti con la seguente cadenza e importi percentuali, ai sensi del paragrafo 2.6.1 lettera b) dei Criteri di attuazione FSE+:

- a) un anticipo fino a un massimo del 20% del finanziamento concesso a partire dall'avvio del progetto;
- b) uno stato di avanzamento, mediante la presentazione di un rendiconto intermedio dopo lo svolgimento di almeno il 50% delle ore di formazione complessiva previste dal progetto; l'Amministrazione erogherà a titolo di stato di avanzamento un importo pari al valore della quota

fissa del CUS delle ore realizzate entro il limite comunque del 50% delle ore di formazione complessiva approvate dall'Amministrazione;

- c) a saldo, erogato a seguito del controllo della rendicontazione finale e del rispetto di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell'importo finanziato.

Le eventuali spese autorizzate a costi reali previste dall'Avviso dovranno essere inserite nel rendiconto finale e saranno rimborsate solo a seguito della verifica dello stesso.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata altresì alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare, aumentato del 10% dell'anticipo stesso. Tale garanzia è svincolata dopo che l'Amministrazione avrà accertato l'esatta esecuzione delle attività garantite e l'insussistenza di eventuali pendenze a carico del Soggetto attuatore.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'anticipo.

Il pagamento dello stato di avanzamento verrà effettuato solo a seguito dell'espletamento dei controlli da parte dell'Amministrazione sul rendiconto intermedio.

Il pagamento del saldo verrà effettuato esclusivamente a seguito dell'espletamento del controllo della rendicontazione finale.

Solo a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'esito di tali controlli il Soggetto attuatore potrà procedere alla presentazione di apposita richiesta di stato di avanzamento o saldo, che sarà liquidata dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla presentazione e comunque nel rispetto del limite massimo di 80 giorni dall'invio della richiesta di stato di avanzamento o saldo ai sensi dell'art. 74 del regolamento (UE) 2021/1060.

Il Soggetto attuatore dovrà emettere corretta documentazione fiscale nei limiti della sovvenzione concessa, indicando le coordinate bancarie del conto corrente sul quale accreditare l'importo.

Nel caso la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla documentazione presentata dal Soggetto attuatore, i termini sopra indicati saranno sospesi e riprenderanno a decorrere dal momento della loro presentazione.

Tutta la gestione finanziaria degli interventi deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. Il Soggetto attuatore dovrà, nella gestione delle attività, utilizzare uno o più conti correnti bancari e/o postali, così come disposto nei "Criteri di attuazione FSE+". Il Soggetto attuatore dovrà inoltre adempiere agli obblighi di tracciabilità previsti dagli stessi Criteri.

La Provincia, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, può avvalersi di Soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze Sezione A di cui al decreto legislativo n.135 del 17 luglio 2016. In tal caso, al fine di consentire l'attività di revisione, il Soggetto attuatore collabora con la società incaricata dalla Provincia, fornendo l'eventuale documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività di gestione e alle spese sostenute.

DISPOSIZIONE N.6

Il Soggetto attuatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione in merito al progetto finanziato secondo quanto previsto dal par. 2.3.2 dei Criteri di attuazione FSE+.

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore delle disposizioni stabilite nell'Avviso, nella sezione A dei "Criteri di attuazione FSE+" e nel presente Atto di adesione, verranno applicate le corrispondenti sanzioni.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia e alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N. 8

Il Soggetto attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività finanziate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Soggetto attuatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale, fiscale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Soggetto attuatore si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione delle attività; tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali e le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente periodo, il Soggetto attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite le attività.

Il Soggetto attuatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti nei confronti del Soggetto attuatore a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte del Soggetto attuatore e in adempimento del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". L'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti alla permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa del Soggetto attuatore e la documentazione antimafia nei casi previsti. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni sopraccitate verranno applicate le sanzioni previste dalla Sezione A dei "Criteri di attuazione FSE+". Il Soggetto attuatore si impegna a fornire all'Amministrazione provinciale le informazioni necessarie al fine di effettuare tale controllo e ad aggiornarle tempestivamente in caso di loro variazione.

DISPOSIZIONE N. 9

Il Soggetto attuatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; il Soggetto che non osserva la presente disposizione incorrerà nelle sanzioni previste all'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m..

Data _____

Il legale Rappresentante o suo delegato

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Il Soggetto attuatore approva espressamente, dopo attenta lettura, le disposizioni del presente atto, e in particolare le disposizioni n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 7 e n. 8.

Il legale Rappresentante o suo delegato

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)